

	PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER SELEZIONE FORNITORE SERVIZIO BUONI PASTO CIG Z25019AE36	Rev. 1.00
	CAPITOLATO	Pag. 1 di 6

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana (AMM) provvede all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti mediante l'erogazione di buoni pasto da utilizzarsi presso esercizi convenzionati direttamente con l'appaltatore, tutti necessariamente provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie.
2. Il servizio verrà fruito nel corso del periodo di affidamento da un numero di personale, ad oggi, di 21 unità circa, tutto presente nella sede di AMM.

Art. 2 - Modalità e luogo di esecuzione del servizio

1. Il servizio dovrà essere espletato attraverso una rete di esercizi (ristoranti; trattorie; self service; bar; alimentari; supermercati etc.), convenzionati con il fornitore ed autorizzati alla somministrazioni di generi alimentari e bevande che svolgono le seguenti attività:
 - somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 ed eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
 - cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate oltre che dagli esercizi di cui al precedente punto da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 nonché degli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dalle leggi della regione Piemonte in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
2. Il fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati, dovrà garantire e l'AMM potrà verificare, per tutta la durata contrattuale, che almeno 10 esercizi convenzionati siano necessariamente situati entro un raggio di 500 metri dalla sede dell'Agenzia (via Belfiore, 23/c Torino)
3. Presso gli esercizi convenzionati dovrà essere assicurata la spendibilità dei Buoni pasto oggetto di codesto appalto.
4. Il fornitore trasmette (solo nel caso di variazioni rispetto all'elenco presentato in sede di offerta), entro 10 giorni dalla ricezione della lettera d'ordine l'elenco degli esercizi convenzionati nella Provincia di Torino (in formato elettronico) fornendo le seguenti informazioni:
INSEGNA - COMUNE - INDIRIZZO - CIVICO - CAP - TIPOLOGIA DI ESERCIZIO - GIORNATA DI CHIUSURA SETTIMANALE – EVENTUALI NOTE
5. L'elenco di cui al precedente punto, costantemente aggiornato, sarà ritrasmesso all'AMM in occasione dell'effettuazione degli ordinativi o su richiesta dell'AMM; in tale caso l'elenco dovrà essere trasmesso dal Fornitore all'AMM, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta medesima.

Timbro e firma per accettazione

 Agenzia Mobilità Metropolitana Torino <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER SELEZIONE FORNITORE SERVIZIO BUONI PASTO CIG Z25019AE36	Rev. 1.00
	CAPITOLATO	Pag. 2 di 6

Art. 3 - Durata.

1. L'appalto di servizi avrà la durata di mesi 12 a decorrere dalla data di trasmissione della lettera d'ordine.
2. L'AMM si riserva la possibilità di riaffidare il servizio alla ditta affidataria alle medesime condizioni per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.

Art. 4 - Modalità di prenotazione e consegna buoni pasto

1. La stampa e la fornitura dei buoni pasto sarà effettuata a cura e spese della ditta appaltatrice. Detti buoni pasto, raccolti in blocchetti, numerati in ordine progressivo, saranno consegnati dalla ditta fornitrice presso la sede dell'AMM in un quantitativo determinato negli specifici ordinativi da emettersi nel corso della validità dell'appalto.
2. La consegna dei buoni pasto, da parte della ditta aggiudicataria, dovrà essere eseguita entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta effettuata dal competente ufficio dell'AMM; la richiesta è trasmessa via fax oppure attraverso sistemi telematici resi disponibili dall'affidatario, senza oneri aggiuntivi per l'AMM.

Art. 5 - Condizioni di espletamento del servizio

1. Il valore nominale del buono pasto presso gli esercizi commerciali convenzionati è di euro 9,90 (euro nove/90), IVA compresa. I buoni pasto dovranno possedere caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione.
2. Qualora, a seguito di accordi interni all'amministrazione, il valore facciale del buono venisse modificato, lo sconto in percentuale offerto rispetto al valore nominale dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito. I buoni pasto con il valore nominale non più vigente saranno in tal caso restituiti e sostituiti con buoni pasto con il nuovo valore nominale.
3. I buoni pasto, non nominativi, saranno raggruppati in carnet di n. 20 buoni cadauno, distinti da numerazione progressiva.
4. Il buono pasto emesso dalla Ditta appaltatrice deve essere utilizzato dai dipendenti dell'AMM esclusivamente nel rispetto delle norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa e:
 - non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
 - non è cedibile a terzi;
 - non è cumulabile;
 - deve essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi convenzionati.
5. I predetti buoni dovranno riportare:
 - i riferimenti, sul fronte del buono, a codesto appalto: CIG Z25019AE36;
 - il codice fiscale o la denominazione dell'AMM;
 - la ragione sociale e la partita iva della società di emissione;
 - il valore facciale espresso in valuta corrente;
 - il termine temporale di utilizzo e cioè la scadenza per la spendibilità del Buono pasto, da parte degli utenti, che deve essere almeno al 30 aprile dell'anno successivo a quello di emissione;
 - lo sconto massimo che il Fornitore riconoscerà all'Esercente, non superiore a quello offerto in sede di gara;
 - i riferimenti per l'invio della fattura da parte degli Esercenti convenzionati;

Timbro e firma per accettazione

 Agenzia Mobilità Metropolitana Torino <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER SELEZIONE FORNITORE SERVIZIO BUONI PASTO CIG Z25019AE36	Rev. 1.00
	CAPITOLATO	Pag. 3 di 6

- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'Esercizio convenzionato presso il quale il Buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura «Il buono pasto non e' cumulabile, ne' cedibile ne' commerciabile, ne' convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore»;
- la numerazione progressiva non ripetibile.

6. L'Agenzia è manlevata da qualsiasi pretesa da parte dell'esercente e l'utilizzo dei buoni pasto non può dare luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti dell'ente o dei fruitori dei buoni.

I Buoni pasto comportano l'obbligo da parte del titolare di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo della consumazione richiesta. Con riferimento alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che il Fornitore dovrà emettere buoni pasto con "nuova scadenza" a partire dal 1 ottobre di ogni anno (es. tutti buoni emessi fino al 30 settembre 2011 avranno scadenza 30 aprile 2012, mentre tutti i buoni emessi a partire dal 1 ottobre 2011 avranno scadenza 30 aprile 2013).

Art. 6 - Erogazione del servizio

1. Il servizio non potrà essere interrotto per nessuna ragione.
2. La ditta aggiudicataria del servizio non può sospendere il servizio per sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la stazione appaltante. La sospensione unilaterale del servizio da parte dell'appaltatore costituisce inadempienza grave tale da motivare la risoluzione del contratto.

Art. 7 – Indicazione del prezzo, fatturazione e pagamento

1. L'AMM corrisponderà alla ditta appaltatrice il valore nominale dei buoni consegnati, a cui verrà detratto lo sconto indicato in offerta, applicando al valore scontato l'IVA di legge.
2. Le fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati e relative ad ogni singolo ordine, verranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, mediante bonifico bancario.

Art. 8 - Obblighi della ditta affidataria

1. L'impresa affidataria dovrà rispettare le seguenti condizioni:
 - a) la ditta affidataria del servizio dovrà provvedere all'espletamento dello stesso con diligenza e regolarità. L'AMM assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e la Ditta appaltatrice si impegna a tenere l'Ente esonerato ed indenne da ogni pretesa;
 - b) il personale addetto ai servizi appaltati dovrà essere regolarmente assunto alle dipendenze della ditta. L'AMM, pertanto, esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi

Timbro e firma per accettazione

 Agenzia Mobilità Metropolitana Torino <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER SELEZIONE FORNITORE SERVIZIO BUONI PASTO CIG Z25019AE36	Rev. 1.00
	CAPITOLATO	Pag. 4 di 6

e previdenziali ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L'impresa appaltatrice si obbliga a garantire la disciplina del personale assunto alle proprie dipendenze al quale dovrà applicare condizioni non inferiori a quelle previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle imprese esercenti i servizi oggetto del presente capitolato, nonché a quelle previste dagli accordi regionali o provinciali.

c) per quanto attiene la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità rimane a carico dell'impresa appaltatrice. Al riguardo, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, l'impresa appaltatrice provvede, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) la ditta aggiudicataria, all'inizio dell'appalto, dovrà trasmettere (o mettere a disposizione) all'AMM, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, l'elenco degli esercizi commerciali convenzionati.

e) l'AMM ha il diritto di restituire al fornitore i buoni pasto scaduti e non utilizzati, senza alcun aggravio di costi, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di emissione. In tal caso, la ditta aggiudicataria procederà all'emissione di una nota di credito, il cui importo verrà detratto sul pagamento relativo alla prima fattura utile. Qualora non sia prevista una successiva fattura utile, la ditta aggiudicataria, in alternativa alla nota di credito, effettuerà un rimborso, entro 60 giorni dalla ricezione dei buoni pasto scaduti.

L'AMM, in alternativa, può richiedere la sostituzione dei buoni pasto scaduti con buoni di nuova emissione.

Art. 9 - Divieto di cessione. Subappalto.

1. È vietata la cessione, anche parziale del contratto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e salva ogni azione per il risarcimento di eventuali conseguenti danni.

2. Il subappalto non è ammesso.

Art. 10 - Penali

1. Il mancato ed ingiustificato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o di quanto previsto in sede di offerta darà luogo all'applicazione di una penale, che verrà irrogata su semplice comunicazione dell'amministrazione, senza ulteriore formalità. La ditta aggiudicataria potrà controdedurre entro 15 giorni dalla ricezione della nota di contestazione.

2. In caso di ritardata o irregolare consegna dei buoni pasto, la ditta aggiudicataria verrà assoggettata, per ogni giorno di ritardo, al pagamento di una penalità pari al 5% del valore facciale dei buoni oggetto di mancata, ritardata o irregolare consegna. Superato l'importo di euro 3.000,00 corrisposto a titolo di penale senza che la società abbia provveduto a riprendere correttamente il servizio, l'AMM si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice denuncia e di chiedere il risarcimento dei danni.

3. Nel caso di errori nella composizione e/o stampa dei buoni pasto,

Timbro e firma per accettazione

 Agenzia Mobilità Metropolitana Torino <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER SELEZIONE FORNITORE SERVIZIO BUONI PASTO CIG Z25019AE36	Rev. 1.00
	CAPITOLATO	Pag. 5 di 6

l'impresa si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 gg. naturali e consecutivi dalla rilevazione dell'errata consegna, senza pretesa di alcun compenso aggiuntivo e con l'applicazione di una penale pari al 5% per ogni giorno oltre i 5 gg. di tolleranza, percentuale calcolata sul valore facciale dei buoni pasto oggetto di inesatte diciture.

4. Le penali saranno rimosse mediante prelievo sulle fatturazioni emesse dalla ditta esecutrice del servizio.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

1. L'AMM può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1456 del Codice Civile con riserva di risarcimento dei danni, nel caso di inosservanza, reiterata o di particolare gravità, delle disposizioni contenute nel presente capitolato.

2. In particolare, l'AMM ha facoltà di risolvere di diritto il contratto nel caso che siano stati rilevati e contestati n. 5 ritardi nella consegna dei buoni pasto, ovvero nel caso in cui venissero riscontrati reiteratamente rifiuti all'accettazione dei buoni pasto da parte degli esercizi indicati come convenzionati.

3. Con la risoluzione del contratto per causa imputabile alla ditta fornitrice, sorge in capo all'AMM il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dalla impresa inadempiente, fatto sempre salvo il risarcimento del danno subito dall'AMM in conseguenza delle inadempienze accertate.

Art. 12 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Art. 13 - Oneri ed obblighi generali e spese contrattuali

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria, oltre a quelli di cui al presente Capitolato, gli obblighi relativi alle spese di contratto e di registro, alle spese di bollo.

Art. 14 - Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'AMM ed Impresa aggiudicataria è competente il Foro di Torino.

Art. 15 - Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente Capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia, dal Codice Civile dal

Timbro e firma per accettazione

 Agenzia Mobilità Metropolitana Torino <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER SELEZIONE FORNITORE SERVIZIO BUONI PASTO CIG Z25019AE36	Rev. 1.00
	CAPITOLATO	Pag. 6 di 6

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal DPR 207/2010 ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 285 (Servizi sostitutivi di mensa) e dal Regolamento delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi dell'AMM.

Timbro e firma per accettazione